

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3674 del 19/07/2022
Oggetto	Artt. 242 e 249 del D. Lgs. 152/06. Bonifica di Siti Contaminati. Porzione dell'ex stabilimento della ditta "Cantine Riunite & C.I.V.", sito nel Comune di Modena (MO) in via Polonia n. 85, oggetto di AdR approvata. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3867 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**SAC Modena**

**U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati**

**Pratica Sinadoc n. 12044/2018**

**OGGETTO:** Artt. 242 e 249 del D. Lgs. 152/06. Bonifica di Siti Contaminati.

Porzione dell'ex stabilimento della ditta "**Cantine Riunite & C.I.V.**", sito nel Comune di Modena (MO) in via Polonia n. 85, oggetto di AdR approvata. **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.**

**Richiamata** la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

**Dato atto** che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data, le suddette funzioni sono svolte da ARPAE - S.A.C. di Modena;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 del 27/09/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto agli adempimenti di propria competenza prendendo atto del rinnovo delle convenzioni tra ARPAE, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per l'esercizio mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56/2014, con i medesimi contenuti e per un ulteriore anno senza soluzione di continuità dalla loro scadenza;

**Dato atto che:**

- con la D.D.G. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui sopra;
- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;

**Richiamata** la D.D.G. n. 87 del 24/06/2022 relativa al conferimento ad interim degli incarichi dirigenziali di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

**Richiamato** il D. Lgs. 152/06 ed in particolare l'art. 242 "*procedure operative ed amministrative*" in materia di bonifica di siti contaminati e l'art. 249 "*aree contaminate di ridotte dimensioni*";

**Premesso** che il sito in oggetto è costituito da una porzione dell'area cortiliva di un ex stabilimento industriale della ditta "Cantine Riunite & CIV", ubicato a Modena (MO) in via Polonia n. 85, e interessato originariamente da una sorgente primaria di contaminazione costituita da n. 3 cisterne interrato nella porzione Nord-Ovest dello stesso e, in seguito all'asportazione di tali cisterne, dalla sorgente secondaria di contaminazione rimasta in situ (suolo); l'area è identificata nel PSC del Comune di Modena come "*V.a ambiti specializzati per attività produttive – aree di rilievo comunale (PSC)*" (pertanto valgono i limiti di CSC di Tab.1B per aree ad uso commerciale/industriale);

**Premesso inoltre che** in data 09/04/2018, la ditta "Cantine Riunite & CIV", con sede legale a Campegine (RE), via Brodolini n. 24, trasmette ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs. 152/06, in qualità di soggetto proprietario "non responsabile", la comunicazione di potenziale superamento delle CSC ("MODULO M - Bonifiche"), assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 7122 del 10/04/2018, a seguito del rinvenimento accidentale di un terreno potenzialmente contaminato da Idrocarburi localizzato in una porzione dell'area cortiliva dell'ex capannone industriale di proprietà ubicato a Modena in via Polonia n. 85, correlato alla presenza di n. 3 cisterne metalliche interrato dismesse (di cui 1 da 50 mc e 2 da 25 mc), poste in prossimità dei locali caldaia e che in passato erano state utilizzate per contenere oli pesanti a servizio di un generatore di vapore;

**Vista** l'elaborato "*Relazione geologico-ambientale di interventi di messa in sicurezza d'emergenza: Rimozione di n. 3 cisterne interrato presenti presso l'ex stabilimento "Cantine Riunite & CIV", sito in Via Polonia n. 85 in Comune di Modena*" trasmesso in data 04/02/2019 dalla ditta "Geo Group S.r.l." in nome e per conto delle "Cantine Riunite & CIV", con cui si descrivono gli interventi di MiSE eseguiti nel 2018, consistenti in:

- bonifica dei serbatoi mediante lavaggio e aspirazione dei liquidi presenti all'interno e successiva verifica "gas free";
- rimozione dei n. 3 serbatoi interrati (sorgenti primarie) e loro conferimento ad impianti autorizzati;
- asportazione del terreno contaminato circostante le cisterne, con realizzazione finale di uno scavo complessivo di circa 246 mq, ottenuto dalla "unione" di 2 scavi originari (229 mq + 17 mq);
- conferimento ad idonei impianti autorizzati dei seguenti rifiuti prodotti dalle operazioni di MiSE (come da FIR acquisiti agli atti):
  - **Codice EER 13.08.02\*** "*altre emulsioni*" (210.660 kg), comprensivi dei liquidi presenti nelle cisterne e delle acque contaminate da oli presenti nello scavo attorno alle cisterne;
  - **Codice EER 17.04.05** "*ferro e acciaio*" (13.190 kg);
  - **Codice EER 17.05.04** "*terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*" (975.000 kg);
- esecuzione del collaudo dell'area dello scavo, in contraddittorio con i tecnici del Servizio Territoriale di ARPAE, al fine di accertare la qualità ambientale del sito, a valle degli interventi di MISE;
- ripristino finale dello scavo con materiale idoneo certificato;

**Preso atto** che a valle dell'esecuzione delle attività di M.i.S.E.:

- sono state eseguite le verifiche analitiche di collaudo dello scavo accertando, per tutti i n. 9 campioni medi-compositi di terreno prelevati (n. 7 dalle pareti e n. 2 dai fondo scavo), la conformità per i parametri cercati (Idrocarburi Leggeri e Pesanti e BTEXS) ai limiti più restrittivi della Tab.1A del D. Lgs. 152/06 (uso residenziale), in coerenza con gli esiti analitici di ARPAE eseguiti in contraddittorio (*vedi rapporti di prova suolo: n. 18LA46894 del 18/10/2018; n. 18LA46893 del 27/09/2018 e n. 18LA63334 del 21/12/2018*);

- è stata rilevata una contaminazione residuale da Idrocarburi Leggeri e Idrocarburi Pesanti, presente lungo il perimetro dello scavo (tra -1,10 e -1,90 m da p.c.), come evidenziato dalle relative analisi di caratterizzazione, che la proprietà non ha ritenuto di rimuovere completamente;
- per tale contaminazione residua, verificata mediante Test di Cessione la sua assimilazione a suolo, è stata elaborata un'Analisi di Rischio Sito Specifica, per la valutazione del rischio sanitario ed ambientale, ad essa correlato;

**Preso inoltre atto** che in data 09/04/2019 è stato eseguito, in contraddittorio, il monitoraggio delle acque di falda superficiale campionata dai n. 4 piezometri presenti sul sito (fondo foro a - 12 m da p.c.), i cui esiti analitici, per i parametri cercati (Metalli Pesanti e Idrocarburi Totali), non hanno mostrato superamenti rispetto ai limiti di Tab. 2 del D. Lgs. 152/06. Anche gli esiti analitici di ARPAE eseguiti in contraddittorio sono risultati coerenti con gli esiti ottenuti dal proponente, ad eccezione del parametro Arsenico che il solo laboratorio di ARPAE ha rilevato in PZ2 eccedente il limite di Tab. 2 del D. Lgs. 152/06 (*vedi rapporti di prova acque di falda: n. 19LA18112 del 06/06/2019; n. 19LA18114 del 06/06/2019; n. 19LA18115 del 06/06/2019; n. 19LA18113 del 06/06/2019; n. 19LA36666 del 28/08/2019 e n. 19LA36667 del 28/08/2019*);

**Visto** l'elaborato di "Analisi di Rischio Sito Specifica" trasmesso in data 15/01/2020, così come integrato in data 15/07/2020, da cui risulta quanto segue:

- in modalità diretta, sono risultati valori di rischio sanitario accettabile per i percorsi espositivi attivati (inalazione di vapori da suolo profondo indoor/outdoor on site per un bersaglio commerciale/industriale, inalazione vapori outdoor off site per un bersaglio residenziale e lisciviazione in falda);
- in modalità indiretta sono stati calcolati i valori di CSR del Suolo Profondo che risultano superiori alle massime concentrazioni rilevate in sorgente (7,8 mg/kg di HC<12 a fronte di una CSR di 2.600 mg/kg e 3.513 mg/kg di HC>12 a fronte di una CSR 7.480 mg/kg), a conferma dell'assenza di rischio per tutti i percorsi e i bersagli considerati;
- alla luce dei risultati ottenuti, il proponente considera il sito non contaminato ai sensi dell'art. 240 comma 1), lettera f) del D. Lgs. 152/06 e viene quindi richiesta la chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06;

**Tenuto conto** del contributo tecnico istruttorio trasmesso da ARPAE - Servizio Territoriale di Modena, Distretto Area Centro, sede di Modena, agli atti con prot. 104196 del 20/07/2020, relativo alla valutazione dell'elaborato di "Analisi di Rischio Sito-Specifica" e in cui si riporta che *"la ditta ha dichiarato che l'Arsenico non è mai stato utilizzato dalla proprietà "Cantine Rinite & CIV" nel proprio ciclo produttivo, per cui al momento non si comprende se tale superamento sia dovuto ad una contaminazione correlabile all'attività produttiva svolta presso il fabbricato oggetto di indagine."*;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 3427 del 22/07/2020, avente ad oggetto: "**SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO PRESSO EX STABILIMENTO "CANTINE RIUNITE & C.I.V", UBICATO A MODENA (MO), VIA POLONIA N° 85. APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA. OBBLIGO DI MONITORAGGIO FALDA.**", con cui, a seguito della Conferenza dei Servizi del 22/07/2020 (vedi *Verbale BS/10/2020*, assunto agli atti con prot. 105947 del 22/07/2020), si ratificava l'approvazione dell'elaborato di "Analisi di Rischio Sito Specifica" trasmesso in data 15/01/2020, fissando gli obiettivi di bonifica (CSR) per il suolo profon-

do e prescrivendo il monitoraggio delle acque sotterranee. In particolare, ai sensi del **Punto 1.4)** “è prescritto un monitoraggio semestrale dai 4 piezometri presenti sul sito, mediante campionamenti trimestrali per la ricerca dei seguenti parametri: Idrocarburi Totali; Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni, Stirene e Metalli Pesanti (compreso l’Arsenico). Le date dei previsti campionamenti dovranno essere preventivamente comunicati con almeno sette giorni lavorativi di anticipo, al fine di consentire la presenza in campo di operatori e l’effettuazione di campionamenti in contraddittorio. Si precisa che il monitoraggio semestrale a cadenza trimestrale, potrà eventualmente essere prorogato di un ulteriore semestre (e quindi con n° 2 ulteriori campionamenti trimestrali), qualora gli esiti analitici ottenuti mostrassero anomalie nei parametri cercati ovvero incongruenze nei valori di concentrazione del parametro Arsenico. Per quanto riguarda quest’ultimo, eventuali anomalie riscontrate saranno oggetto di opportune valutazioni. Al termine del monitoraggio prescritto, con esito favorevole, su tutti i piezometri del sito (rispetto delle CSC di Tab. 2 del D. Lgs. 152/06), si potrà procedere alla chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 240 comma 1) lettera f) del D. Lgs. 152/06, in quanto alle attuali condizioni il sito non risulta contaminato.”;

**Vista** la relazione geologico-ambientale “Monitoraggio della qualità delle acque sotterranee presenti presso il sito di proprietà «Cantine Riunite & CIV» sito a Modena in Via Polonia n. 85. Monitoraggio Luglio (estate) e Ottobre (autunno) 2020” trasmessa in data 28/12/2020 dalla ditta “Geo Group S.r.l.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 188261 del 28/12/2020, riportante gli esiti analitici del monitoraggio delle acque sotterranee eseguito da luglio 2020 ad ottobre 2020, da cui si evince che le acque intercettate da tutti i n. 4 piezometri, presenti nel lotto in studio, sono conformi alle CSC della Tabella 2 dal Allegato 5 Titolo V del D. Lgs. 152/2006 per i parametri HC totali e BTEXS, ad eccezione dell’Arsenico per cui emergono non conformità in corrispondenza dei piezometri Pz1 e Pz2. Inoltre, si segnalano alcune anomalie (alto piezometrico in corrispondenza del Pz4 e forte differenza di conducibilità registrata durante entrambi i campionamenti): per la ditta, i valori di conducibilità riscontrati nei piezometri Pz1 e Pz2 sono assimilabili a valori di acqua di falda mentre i piezometri Pz3 e Pz4 sono più simili a quelli acquedottistici. Secondo il proponente, tale anomalia potrebbe essere dovuta a perdite di tubature di acquedotto, ciò spiegherebbe anche l’assenza o quasi (per diluizione) di arsenico in corrispondenza dei piezometri Pz3 e Pz4;

**Preso atto** che, tenuto conto dei risultati analitici della campagna eseguita tra luglio 2020 (estate) e ottobre 2020 (autunno) che hanno evidenziato il superamento delle CSC per il parametro Arsenico, il proponente ha deciso di prolungare tale monitoraggio per un ulteriore semestre (n. 2 campionamenti trimestrali) così come previsto nel Verbale della Conferenza dei Servizi BS/10/2020 del 22/07/2020 e nella conseguente determina (Rif. a comunicazione assunta agli atti con prot. 26438 del 18/02/2021);

**Vista** la relazione geologico-ambientale “Monitoraggio della qualità delle acque sotterranee presenti presso il sito di proprietà «Cantine Riunite & CIV» sito a Modena in Via Polonia n. 85. Monitoraggio Febbraio (inverno) e Giugno (primavera) 2021” trasmessa in data 25/06/2021 dalla ditta “Geo Group S.r.l.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 100421 del 28/06/2021, con cui si richiede la conclusione del procedimento in quanto non si riscontra la presenza di una contaminazione correlabile alle pregresse attività svolte nell’area oggetto di studio. In particolare, si riportano gli esiti analitici del monitoraggio delle acque sotterranee da cui si evince che le acque intercettate dai tutti i n. 4 piezometri, presenti nel lotto in studio, sono conformi alle CSC della Tabella 2 dal Allegato 5 Titolo V del D. Lgs. 152/06 per i parametri HC totali e BTEXS, ad eccezione dell’Arsenico per cui emergono non conformità in corrispondenza dei piezometri Pz1 e Pz2;

**Preso atto** che, da quanto si evince dalla suddetta documentazione, il proponente ritiene che:

- l'assenza di Idrocarburi Totali e BTEXS nelle acque sotterranee conferma che lo strato di ghiaia di sottofondo, con contaminazione residua da idrocarburi pesanti in concentrazioni superiori alle CSC rimasto in sito, non costituisce una fonte di contaminazione per la falda acquifera;
- per quanto concerne il superamento delle CSC per il parametro Arsenico si ritiene che non sia correlabile alle pregresse attività svolte nell'area oggetto di studio e si ribadisce che tale sostanza non sia mai stata utilizzata dalla proprietà "Cantine Rinite & CIV" nel proprio ciclo produttivo, infatti presso lo stabilimento di via Polonia si lavorava il prodotto finito ovvero si eseguiva solo il lavaggio delle bottiglie con acqua e si imbottigliava il vino; la presenza di arsenico quindi potrebbe essere legata a fattori esterni;

**Richiamata** la comunicazione trasmessa dalla scrivente Agenzia, agli atti con prot. 108912 del 12/07/2021, con cui si richiedeva agli Enti competenti parere in merito alla chiusura del procedimento di bonifica in oggetto alla luce della sopracitata relazione finale sugli esiti analitici del monitoraggio delle acque sotterranee;

**Tenuto conto** del contributo tecnico istruttorio del Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio Territoriale di Modena (Rif. a prot. 101830 del 20/06/2022), pervenuto in riscontro a quanto sopra richiesto, in cui si riporta che *“alla luce della dichiarazione del proponente, della natura del contaminante e del suo rinvenimento anche a monte idrogeologico del sito come sopra definito, risulta possibile escludere che tale presenza possa essere attribuibile al ciclo produttivo delle “Cantine Riunite & CIV”.”*;

**Preso inoltre atto** che dalla suddetta relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE si evince quanto segue:

- il monitoraggio eseguito sulla falda (n. 6 campagne eseguite dal 2019 al 2021 sui 4 piezometri presenti) mostra che le acque sotterranee sono conformi alle CSC di cui alla Tabella 2, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, per i parametri Idrocarburi Totali e BTEXS, legati alla sorgente secondaria rimasta in situ (per la quale è stata prodotta e approvata relativa AdR), mentre si registra il superamento per il parametro Arsenico (As) della relativa CSC nei piezometri Pz1 e Pz2, in tutte le campagne realizzate;
- si precisa che l'Arsenico, ricercato nei campioni di “rifiuto” rimosso dallo scavo effettuato per la rimozione delle n. 3 cisterne interrato, presentava una concentrazione rispettivamente pari a 3,12 mg/kg e 1,97 mg/kg, inferiore rispetto alla CSC richiesta per le zone ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Anche la concentrazione di Arsenico riscontrata nel campione di terreno prelevato dal cumulo di ghiaia pulita, prevista per il riutilizzo come riempimento dello scavo, era pari a 3,57 mg/kg, valore anch'esso inferiore rispetto alla CSC di Tab. 1 Colonna A;
- non risulta possibile escludere che le concentrazioni di Arsenico rilevate in falda possano essere legate alla presenza dei materiali di riporto rinvenuti recentemente in situ, di cui alla comunicazione del proponente assunta agli atti della scrivente con prot. 80958 del 16/05/2022 (in data 30/05/2022, personale tecnico del competente Presidio territoriale di ARPAE ha verificato le attività di MISE in corso, effettuate mediante l'asportazione delle terre di fonderia rinvenute);
- si ribadisce che affrontare l'intervento di bonifica di un comparto con varie successive MiSE (n. 3 attualmente notificate) frammenta la visione complessiva delle caratteristiche dell'intero sito e rende difficoltosa la comprensione delle dinamiche in atto tra le diverse matrici;

- *“ non si concorda con quanto riportato dal proponente in merito ai valori di conducibilità elettrica misurati sui campioni di acqua sotterranea, ovvero che i valori minori rilevati in Pz3 e Pz4 siano riconducibili ad acqua proveniente da acquedotto mentre valori più elevati, rilevati in Pz1 e Pz2, siano da ricondurre ad acque di falda e che “tale anomalia potrebbe essere dovuta a perdite di tubature di acquedotto” che “spiegherebbe anche l’assenza o quasi (per diluizione) di arsenico in corrispondenza dei piezometri Pz3 e Pz4” poiché la conducibilità media delle acque immesse in rete acquedottistica per Modena è intorno al valore 1000 uSXcm, per cui un’eventuale miscelazione e diluizione con acque caratterizzate da conducibilità tipiche delle acque di falda non porterebbe, comunque, ai valori di conducibilità così bassa come quelli rinvenuti in Pz3 e Pz4.”;*

**Preso atto** dell’assenza, allo stato attuale, del nesso causale fra i superamenti della CSC di riferimento per il parametro Arsenico nelle acque sotterranee e il ciclo produttivo svolto in sito dalla ditta proponente sia recentemente che nel passato;

**Preso atto** che, relativamente alla presenza del parametro Arsenico nelle acque sotterranee, il proponente asserisce che tale parametro non è mai stato utilizzato dalla ditta “Cantine Riunite & CIV” nel proprio ciclo produttivo sostenendo che presso lo stabilimento in oggetto di via Polonia si lavorava il prodotto finito effettuando solo il lavaggio delle bottiglie con acqua e successivo imbottigliamento;

**Richiamato** l’art. 240 comma 1) lettera f) del D. Lgs. 152/06, che definisce sito non contaminato *“un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;”;*

**Richiamato** l’art. 242 comma 5) del D. Lgs. 152/06, ai sensi del quale *“Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio [...] dichiara concluso positivamente il procedimento.”;*

**Ritenuto**, in base a quanto precede, di poter procedere ai sensi dell’art. 240 comma 1) lettera f) del D. Lgs. 152/06 alla chiusura del procedimento di bonifica relativamente alla porzione di sito ubicato presso l’area cortiliva dell’ex stabilimento “Cantine Riunite & CIV”, sito nel Comune di Modena (MO), via Polonia n. 85;

**Reso noto che:**

- il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, è il Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it), su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena** - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro  
via Pietro Giardini, 472/L | 41124 Modena | tel +39 059 433911 | PEC [aoomo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## IL DIRIGENTE DETERMINA

1. **di DICHIARARE CONCLUSO**, ai sensi dell'art. 240 comma 1) lettera f) del D. Lgs. 152/06, il procedimento di bonifica in oggetto limitatamente alla matrice suolo della specifica porzione dell'ex stabilimento della ditta "Cantine Riunite & C.I.V.", sito nel Comune di Modena (MO), via Polonia n. 85, interessata dalla sorgente secondaria di contaminazione rimasta in situ, a seguito dell'asportazione delle n. 3 cisterne, e oggetto di procedura di AdR approvata (*vedi planimetria in allegato*), avendo confermato, a seguito dei risultati dell'AdR sito specifica e degli esiti del monitoraggio prescritto delle acque sotterranee, che la sorgente secondaria di contaminazione da idrocarburi nel suolo insaturo profondo, nelle attuali condizioni, non determina un sito contaminato (*vedi Punto 2*), **nel rispetto della seguente prescrizione:**
  - 1.1. come già riportato nella sopracitata Determina n. 3427 del 22/07/2020, **un'eventuale modifica di destinazione d'uso e/o interventi comportanti modifiche alle attuali condizioni dell'area in esame, implicheranno la necessità di eseguire una nuova caratterizzazione generale, un nuovo modello concettuale ed una nuova Analisi di Rischio Sito Specifica correlata alle nuove condizioni**;
2. **di DISPORRE**, considerato che il procedimento di bonifica in esame ha previsto l'approvazione di un'Analisi di Rischio Sito Specifica (CSR: HC Leggeri = 2600 mg/kg e HC Pesanti = 7480 mg/kg) che, in relazione alla sorgente secondaria di contaminazione presente nel suolo insaturo profondo per HC Leggeri e HC Pesanti lungo il perimetro dello scavo ritombato (tra -1,10 e -1,90 m da p.c.), non determina, nelle attuali condizioni (scenario attuale ad uso commerciale/industriale), un sito contaminato da bonificare, che il presente atto di chiusura del procedimento sia trasmesso al Servizio di Pianificazione Urbanistica del Comune di Modena (MO) e al Servizio di Pianificazione Territoriale della Provincia di Modena perché recepiscano nei propri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, gli usi del suolo e le condizioni al contorno che hanno permesso l'approvazione della AdR sito specifica e l'accettabilità del rischio connesso alla contaminazione residua da idrocarburi presente nella matrice suolo insaturo profondo come da Determinazione n. 3427 del 22/07/2020;
3. **di PRENDERE ATTO** dei superamenti della CSC di riferimento riscontrati nella matrice ambientale acque sotterranee per il parametro Arsenico e, pertanto, la scrivente Agenzia si riserva di eseguire ulteriori approfondimenti attivandosi con l'avvio di indagini volte ad identificare l'origine della potenziale contaminazione rilevata a carico delle acque sotterranee presso il sito in oggetto;
4. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
5. **di informare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta "Cantine Riunite & CIV", con sede legale a Campegine (RE), via Brodolini n. 24, alla ditta "Geo Group S.r.l.", con sede legale a Modena (MO), via Costa n. 182, al Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Modena, alla Provincia di Modena - Servizio Pianifica-



zione Urbanistica, Territoriale e Cartografica, ad ARPAE Servizio Territoriale di Modena - Unità Presidio Territoriale di Modena e all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica, ciascuno per gli obblighi di competenza.

Distinti saluti.

Bon. 1291

per la Responsabile ad interim  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)  
di ARPAE Modena  
*Dr.ssa Marina Mengoli*

l'Incaricato di Funzione  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)  
di ARPAE Modena  
*Dr.ssa Anna Maria Manzieri*

*Allegato: Planimetria area georeferenziata oggetto di AdR.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**